

CONVENZIONE ASSEGNO MATERNITA' - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Rep. _____

L'anno duemilatredici il giorno del mese di in Caltignaga

TRA

L'Unione Novarese 2000, con sede in Caltignaga, Cap. 28010, codice fiscale 94039790038 – P.I. 01894130036 telefono 0321652114 fax 0321652896 indirizzo e-mail unione@pec.unionenovarese2000.it, per conto dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, rappresentato da Francesco Lella, in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Unione

E

il CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl con sede operativa ed amministrativa sita in Corso Brescia 53/A, 10152 Torino, C.F. e P.I. 06418720014, nella persona del proprio legale rappresentante PUOZZO ADELCHI, nato a Alessandria il 16/08/1964, C.F. PZZDCH64M16A182C , tel. 0112873640, e-mail adelchi.puozzo@caafcgil.com munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- Che i Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, devono ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intendano affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che i Comuni, che erogano servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intendano affidare a terzi, anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00001;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- Che il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alle Società ATTIVA SERVIZI CGIL Srl, VERBINOVA SERVIZI CGIL Srl, SERVIZI CGIL PIEMONTE SUD Srl, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività svolta che la legge attribuisce ai CAAF;
- Che le Società ATTIVA SERVIZI CGIL Srl, VERBINOVA SERVIZI CGIL Srl, SERVIZI CGIL PIEMONTE SUD Srl, sulla base di tale convenzione, svolgono materialmente per conto del CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS.

VISTO

- Che il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D. lgs 3 maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

Art. 2 - Servizio Domande Assegno Maternità/ Nucleo

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o assegno al nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna ai Comuni dell'Unione dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali i Comuni ha concesso l'assegno;
- l'archiviazione dei dati in formato elettronico per 24 mesi.

Il CAAF garantisce l'accesso da parte dei Comuni ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Impegni dell'Unione

L'Unione, per conto dei Comuni facenti parte della stessa, si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- attivare la delega Inps per consentire al CAAF la trasmissione delle domande;
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail al quale inviare le domande assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare l'Unione e i Comuni facenti parte dell'Unione rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 5 - Trattamento dei dati

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 6 - Compenso

Il compenso per le prestazioni dei servizi è di €. 15,50 più IVA ed in caso di rinnovo il suddetto compenso sarà adeguato all'aumento ISTAT annuale.

La fatturazione sarà effettuata a cadenza annuale, all'Unione Novarese 2000, a seguito della trasmissione degli archivi ai Comuni o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.

Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

Art. 7 - Obblighi

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione decorre da e scadrà il 31/12/2015; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Rappresentante dell'Unione Novarese 2000:

Rappresentante del CAAF:
